

LA “DETASSAZIONE” DI PREMI E STRAORDINARI

Sulla Gazzetta Ufficiale n.124/2008 è stato pubblicato il Decreto Legge n.93 del 27.05.2008 (entrato in vigore il 29.05.2008), recante Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie; il predetto provvedimento introduce, in via sperimentale e per il periodo 01.07.2008-31.12.2008, una parziale detassazione (imposta sostitutiva 10%) delle voci retributive.

Le voci retributive, entro il limite di € 3.000,00, sono legate all'incremento della produttività, quindi straordinari ed emolumenti legati all'andamento economico dell'impresa.

Le somme interessate risultano gli importi erogati a livello aziendali e nel periodo suddetto per:

- prestazioni di lavoro straordinario. Le ore di lavoro straordinario non possono eccedere comunque il tetto massimo annuale previsto dal CCNL di categoria (es. n.250, n.200 per il Commercio ecc..)
- prestazioni di lavoro supplementare, con esclusivo riferimento a contratti part/time stipulati prima del 29.05.2008
- incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'azienda. Tali importi possono risultare da contratti collettivi di secondo grado o previsti unilateralmente dal datore di lavoro, meglio se in forma scritta. **TALI IMPORTI RIGUARDANO QUINDI L'ANDAMENTO DELL'AZIENDA, NON SONO RIFERITI AL SINGOLO DIPENDENTE; C'E' QUINDI UN REQUISITO DI CARATTERE OGGETTIVO, NON OBIETTIVI PERSONALI.**

L'esclusione degli emolumenti di cui sopra dal reddito ordinario del dipendente, nel rispetto del limite di € 3.000,00, comporta che gli stessi non concorrano a formare base imponibile per le addizionali, ma dovranno essere denunciati ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali; un esempio può essere il reddito denunciato ai fini della richiesta dell'assegno nucleo familiare (reddito IRPEF + reddito imposta sostitutiva).

L'importo di € 3.000,00 non è rilevante ai fini ISE e ISEE del singolo contribuente o del suo nucleo familiare; in questo ultimo caso, la norma dispone che le somme agevolate si computino “entro il limite massimo di € 3.000,00”.

Per quanto riguarda la corresponsione degli importi di cui sopra viene richiamato il “principio di cassa”: le prestazioni di lavoro straordinario, supplementare..., devono essere effettuate nel periodo 01.07.2008-31.12.2008; in tal caso vige il “principio di competenza”.

Pertanto non saranno soggetti all'imposta sostitutiva del 10%:

- gli straordinari effettuati nel mese di giugno 2008 e pagati nel mese di luglio;
- gli straordinari effettuati nel periodo agevolato e pagati dopo il 12 gennaio 2009 (criterio di cassa allargata).

Il beneficio riguarda (salvo espressa rinuncia scritta), i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a € 30.000,00. Tale reddito è rilevabile dal campo 1 del CUD/2008, relativo ai redditi 2007; ci riferiamo quindi all'imponibile fiscale 2007.

Sono quindi esclusi dall'applicazione del beneficio fiscale i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello dipendente quali, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, gli amministratori di società, i dipendenti della pubblica amministrazione (art.1, comma 2, D.Lgs n.165/2001)

Il reddito di lavoro dipendente 2007 di riferimento e individuato dal legislatore è quello “corrente”, rilevabile dal CUD o da mod.730 o da UNICO.

NON SI PARLA QUINDI DI REDDITO COMPLESSIVO, BENSI' DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE.

Se il sostituto d'imposta non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione CUD/2008, il lavoratore interessato dovrà attestare per iscritto, al nuovo datore di lavoro, l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'esercizio 2007.

IMPORTANTE: L'assenza di reddito di lavoro dipendente nel 2007 non può dare diritto, al lavoratore occupato nel 2008, del beneficio della parziale detassazione.

In allegato si fornisce un formulario che lo scrivente Studio ritiene, per prudenza, dover essere compilato da tutti i lavorati dipendenti delle aziende da Voi gestite e restituito entro e non oltre il 25 luglio 2008.

Ai dipendenti assunti nel 2008, in mancanza del formulario debitamente compilato, non verrà applicata la detassazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e in virtù del fatto che ulteriori chiarimenti si attendono dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti ed augurarVi un buon lavoro.

Cuneo, 07/07/2008

Open Dot Com S.p.a.
Rag. Paola Seghesio
Resp. Paghe On- Line